

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

## **Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

### **Art. 7**

#### *(Funzioni e obiettivi della pianificazione)*

**1.** La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

**a)** promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

**b)** assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;

**c)** migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

**d)** ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;

**e)** promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;

**f)** contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.